SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 settembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2 commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società TOMAIFICIO ZODIACO SRL - (Decreto n. 53725) *(10A10980)*

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Grupp Tecnosistemi - (Decreto n. 53726). *(10A10981)*

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società CF Gomma - (Decreto n. 53727). *(10A10982)*

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Scala S.p.a. - (Decreto n. 53728). *(10A10983)*

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Assystem Italia S.p.a. - (Decreto n. 53729). *(10A10984)*

DECRETO 9 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Edil Atellana Soc. Coop. di produzione e lavoro - (Decreto n. 53733). *(10A10985)*

DECRETO 9 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Partesa Sud Mediterraneo S.r.l. -(Decreto n. 53734). *(10A10986)*

DECRETO 9 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Eaton S.r.l. - (Decreto n. 53735). *(10A10987)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 luglio 2010.

Modifiche al decreto 27 luglio 2009, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14gennaio2009, n. 16, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio2009, n. 17, concernente il «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 luglio1999, n. 297, recante il «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Considerato che, al fine di migliorare la funzionalità delle strutture e l'efficienza delle procedure connesse agli interventi a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, è necessario adottare talune modifiche alle competenze degli Uffici della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, come individuati nel citato decreto ministeriale 27 luglio 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 12 e 20 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'Allegato 3

1. All'Allegato 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2009, al numero 3, relativo alla Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, gli Uffici II e III sono così sostituiti:

«Ufficio II - Promozione e programmazione della ricerca. Supporto alla redazione e all'aggiornamento del PNR. Supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca e relativa segreteria. Gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, con particolare riferimento alla raccolta dei risultati delle ricerche finanziate. Gestione del portale della ricerca. Cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni ed enti vari in materia di ricerca. Supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e agli adempimenti connessi al sistema di valutazione della ricerca. Coordinamento delle attività del comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999 al fine di assicurare alle attività poste in essere dallo stesso la necessaria coerenza con la programmazione nazionale e comunitaria in raccordo con gli Uffici VI e VII.»

«Ufficio III - Coordinamento, finanziamento e valutazione enti. Distretti di alta tecnologia, laboratori pubblico - privati e reti di impresa. Indirizzo e coordinamento, formazione generale e finanziamento degli enti di ricerca. Programmazione e finanziamento dei piani annuali e pluriennali di attività degli enti di ricerca, ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998 e gestione di finanziamenti agli enti previsti da specifiche disposizioni normative. Supporto alla definizione dei criteri di valutazione degli enti di ricerca in collaborazione con gli organismi di valutazione. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti pubblici di ricerca. Attuazione dei provvedimenti di riordino degli enti di ricerca e controlli di legittimità e di merito sui relativi regolamenti e statuti. Ispezioni amministrativo-contabili. Attività connesse alla normativa relativa al cinque per mille del gettito IRPEF e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica. Distretti di alta tecnologia, laboratori pubblico privati e reti d'impresa, in linea con gli indirizzi strategici posti dal Programma nazionale di ricerca (PNR), e relativi Accordi di programma. Definizione, attuazione e monitoraggio dei predetti accordi di programma.».

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 4

1. All'allegato 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2009, relativo al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l'Ufficio IV è così sostituito:

«Ufficio IV - Sistemi informativi ed analisi statistiche. Coordinamento dei processi di governo e gestione strategica delle tecnologie dell'informazione. Supporto allo sviluppo e all'evoluzione delle architetture del sistema informativo nel suo complesso. Raccordo con analisi statistiche in ambito nazionale ed internazionale. Attività di raccordo e interazione con gli altri Dipartimenti, con le direzioni generali, gli enti vigilati ed i consorzi interuniversitari per le aree e le attività di competenza del sistema informativo.».

2. All'Allegato 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2009, al numero 3, relativo alla Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, gli Uffici IX e X sono così sostituiti:

«Ufficio IX - Analisi fabbisogni del sistema informativo del settore università, ricerca ed alta formazione artistica, musicale e coreutica. Analisi dei fabbisogni e delle richieste di beni e servizi informatici e conseguente pianificazione degli interventi, anche in relazione allo sviluppo del sistema informativo per i settori università, ricerca ed alta formazione artistica, musicale e coreutica. Gestione dello sviluppo di progetti e servizi ICT per i settori di competenza.»

«Ufficio X - Studi e ricerche. Pianificazione e gestione di progetti di studio e ricerca su aree tematiche di rilevante interesse per le aree dell'istruzione, università e ricerca. Partecipazione ad indagini internazionali sui sistemi educativi ed elaborazione di indicatori finalizzati allo studio e allo sviluppo delle politiche internazionali nel settore istruzione. Elaborazioni di analisi comparative sui modelli e sistemi scolastici comunitari ed internazionali in collaborazione con la direzione generale per gli affari internazionali. Analisi, studio e monitoraggio della normativa comunitaria. Sistematizzazione, classificazione e conservazione di documentazione, studi e testi di interesse del Ministero. Individuazione di indirizzi e fabbisogni di studio e ricerche in raccordo con altri organismi e istituzioni.».

Art. 3.

Efficacia

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 274

10A11217

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009, 23 febbraio 2010 e 11 maggio 2010 di accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Bridge Mediation Italia» - associazione professionale, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009, 23 febbraio 2010 e 11 maggio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e partita IVA 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 18 maggio 2010, prot. m. dg DAG 19 maggio 2010 n. 71044.E, con la quali l' avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Reggio Federico, nato a Negrar (Verona) il 24 ottobre 1978;

dott. Castello Carmela, nata a Mussomeli (Caltanissetta) il 19 ottobre 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009, 23 febbraio 2010 e 11 maggio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla sede legale e all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: dott. Reggio Federico, nato a Negrar (Verona) il 24 ottobre 1978 e dott. Castello Carmela, nata a Mussomeli (Caltanissetta) il 19 ottobre 1964.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10650

DECRETO 28 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Academy School S.r.l.», in Afragola.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 28 aprile 2010, prot. m. dg DAG 12 maggio 2010, n. 67151.E, integrata con nota per posta elettronica 27 luglio 2010, con la quale il dott. Piccirilli Eduardo Maria, nato a Afragola (Napoli) il 22 agosto 1964, in qualità di legale rappresentante della società «Academy School S.r.l.», con sede legale in Afragola (Napoli), via Santa Maria n. 3, codice fiscale e partita IVA 03130871217, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Academy School S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Afragola (Napoli), via Santa Maria n. 3;

che i formatori nelle persone di:

dott. Castaldo Ernesto, nato ad Afragola il 3 febbraio 1959;

prof. Di Renzo Luciana, nata a Napoli il 27 settembre 1941;

prof. Perrone Capano Raffaele, nato a Napoli il 23 gennaio 1942,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento della società «Academy School S.r.l.», con sede legale in Afragola (Napoli), via Santa Maria n. 3, codice fiscale e partita IVA 03130871217, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10651

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Reci Manjola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Reci Manjola, nata a Durres (Albania) il 17 aprile 1979, cittadina albanese, ha chiesto il rinnovo del decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo di «Infermier i Pergjithshem», prot. DGRUPS/IV/37348 in data 22 novembre 2006, con il quale è stato riconosciuto il titolo conseguito in Albania nell'anno 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in quanto il sanitario non si è iscritto all'albo professionale di competenza entro due anni dal suo rilascio;

Considerato che l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza o meno delle condizioni richieste per il riconoscimento di un titolo professionale estero dal vigente decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda della sig.ra Reci Manjola ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto, conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

Considerato che la formazione professionale del richiedente, similmente ai casi analoghi su cui si è già provveduto, presenta diversità, in termini di ore di studio e di contenuti, rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di infermiere;

Considerato, in particolare, che dette diversità riguardano l'area critica;

Ritenuto, pertanto, di dover subordinare il riconoscimento del titolo in questione, in analogia ai casi su cui si è già provveduto, al compimento di una prova attitudinale;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 19488-P in data 22 aprile 2010 con la quale si è comunicato la sig.ra. Reci Manjola che il rinnovo del titolo in questione è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Reci Manjola è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermier i pergjithshem» conseguito nell'anno 2001 presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Reci Manjola, nata a Durres (Albania) il 17 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Reci Manjola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10648

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Kodhelay (Fili) Evis Ilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kodhelaj (Fili) Evis Ilia, nata a Korce (Albania) il 17 dicembre 1981, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermier i pergjithshem», conseguito in Albania nell'anno 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Aquisito, nella seduta del 28 gennaio 2010 il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Considerato che la Conferenza di servizi, valutata l'istanza e la relativa documentazione, sentito il rappresentante del collegio professionale, ha rilevato che la formazione della sig.ra Kodhelaj (Fili) Evis Ilia presenta diversità, in termini di ore di studio e di contenuti, rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di infermiere;

Considerato, in particolare, che dette diversità riguardano l'area critica;

Visto che, sulla base delle predette considerazioni, la Conferenza di servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte della richiedente, di una prova attitudinale nell'ambito delle materie di: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Kodhelaj (Fili) Evis Ilia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermier i pergjithshem» conseguito nell'anno 2004 presso l'Università «Ismail Qemali Vlora» di Vlore (Albania) dalla sig.ra Kodhelaj (Fili) Evis Ilia, nata a Korce (Albania) il 17 dicembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kodhelaj (Fili) Evis Ilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10649

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcu Florentina-Adelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marcu Florentina-Adelina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2009, dalla sig.ra Marcu Florentina-Adelina, nata a Fagaras (Romania) il giorno 31 gennaio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marcu Florentina-Adelina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10839

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iurascu Amalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Iurascu Amalia nata a Iasi (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università

di Medicina e di Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi – Facoltà di Medicina nel settembre del 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Asachi;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 20 maggio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Vista la nota nr. VIIID/51867/27.10.2009, e relativa traduzione con la quale l'Autorità competente rumena – Ministero della Sanità della Romania - ha specificato che il titolo di «Asistenta medicala generala» è equivalente al titolo di «Asistent medical generalist»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi – Facoltà di Medicina nel settembre del 2008, dalla signora Asachi Amalia, coniugata Iurascu, nata a Iasi (Romania) il 10 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Asachi Amalia, coniugata Iurascu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10840

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Gouli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Gouli nata a Amarousio (Grecia) il giorno 12 novembre 1979, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 4 agosto 2008 dalla Università di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla Università di Atene - Grecia - in data 4 agosto 2008 alla sig.ra Maria Gouli, nata a Amarousio (Grecia) il giorno 12 novembre 1979, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Maria Gouli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10905

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirjana Vukadinov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VIsto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig.ra Mirjana Vukadinov, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizioterapeut conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno 2001 dalla «Scuola Superiore di Medicina» di Belgrado (Serbia) alla sig.ra Mirjana Vukadinov, nata a Krusedolski Prnjavor (Serbia) il 5 marzo 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista.

2. La sig.ra Mirjana Vukadinov è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di Fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11111

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Sonia Frias del Barco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Sonia Frias Del Barco, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» conseguito in Spagna, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2003 presso la «Universidade de Cadiz» con sede a Cadiz (Spagna), alla sig.ra Maria Sonia Frias Del Barco, nata a Malaga (Spagna) il giorno 18 febbraio 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Maria Sonia Frias Del Barco è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11112

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Ciornovalic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gabriela Ciornovalic, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nell'anno 2007 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nell'anno 2007 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Gabriela Ciornovalic, nata a

Bîrlad (Romania) il 24 marzo 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 maggio 2010.

Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009;

Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale dell' 8 febbraio 2008, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, con il quale per l'anno di competenza 2007, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato è stato quantificato un onere pari ad euro 60.683.285,13;

Vista la nota prot. n.1807 dell' 11 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, ad Euro 35.000.000,00;

Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2007;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato dell' 8 febbraio 2008 del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2007,4 secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza -la percentuale di riparto del 57,6765083251847 % data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
SACCONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 334

10A10996

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2010.

Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)* e *c)* della legge 29 luglio 2010, n. 120.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista in particolare la lettera *b)* del citato art. 16, comma 1, che estende a sessantotto anni il limite di età massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria C, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t e, qualora titolari di patente di guida di categoria D, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;

Vista altresì la lettera *c)* del citato art. 16, comma 1, della summenzionata legge n. 120 del 2010, che, introducendo il comma 2-*bis* all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prescrive che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso art. 115, il conducente che abbia superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti;

Visto il comma 3 dell'art. 16 della citata legge n. 120 del 2010, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la disciplina applicativa delle suesposte modifiche all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, facendo riferimento, ai fini dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 2-*bis* dello stesso art. 115, alle linee guida che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della stessa legge n. 120 del 2010 dovranno essere stabilite per assicurare criteri di valutazione uniformi ai quali si dovrà attenere l'operato delle commissioni mediche locali su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che, nelle more della predisposizione delle predette linee guida, sia opportuno comunque dettare disposizioni di prima applicazione delle modifiche normative su esposte, al fine di tutela delle esigenze di sicurezza stradale sottese alla disposizione di cui al comma 1, lett. *c)* del citato art. 16;

Ritenuto altresì che meritino immediata tutela le legittime aspettative dei conducenti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, si trovino nelle condizioni di poter esercitare il diritto riconosciuto dall'art. 16, comma 1, lett. *b)*, della più volte citata legge n. 120 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per i titolari di patente di categoria C

1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C in corso di validità, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori.

2. L'attestazione di cui al comma 1 non è richiesta ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di età, non intendono mantenere l'abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t.

Art. 2.

Disposizioni per i titolari di patente di categoria D

1. Ai conducenti già titolari di patente di guida di categoria D ai quali, per raggiunti limiti di età, la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria inferiore da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale attestazione ha validità annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della data di validità della patente D ottenuta, che non può essere successiva, comunque, a quella del compimento del sessantottesimo anno di età del titolare.

2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1 sia stato emesso da più di tre anni, l'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1 al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio della patente.

Art. 3.

Disposizioni per il rinnovo di validità del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto ottanta anni di età

1. I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di validità dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validità fino alla data del compimento dell'ottantesimo anno di età se esibiscono certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validità del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validità della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A11167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2010.

Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali in materia di alimenti e norme sulla salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente le «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee con la quale viene abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2008, n. 5396, contenente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Viste le circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001, contenenti norme di applicazione del regolamento CEE n. 1576/89 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nel precitato regolamento CE n. 110/2008 per quanto riguarda le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose attraverso la registrazione comunitaria delle stesse;

Ritenuta la necessità di prevedere la procedura nazionale per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e finalità

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

«ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

«Regolamento comunitario»: il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

«Regolamento comunitario abrogato»: il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989;

«Indicazione geografica»: l'indicazione che, ai sensi della definizione di cui al regolamento comunitario, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;

«Soggetti richiedenti»: i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle bevande spiritose con indicazione geografica;

«Scheda tecnica»: il documento concernente i requisiti prescritti dall'art. 17 del regolamento comunitario per l'indicazione geografica della quale si richiede la registrazione;

«Domanda di registrazione di un'indicazione geografica»: domanda presentata dal Ministero alla Commissione europea;

«Comitato di conciliazione»: il Comitato istituito dal Ministero per l'esame della documentazione in caso di opposizione alla richiesta di registrazione.

2. Il presente decreto, attuativo del regolamento comunitario ed in particolare del Capo III, definisce le modalità di presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle seguenti bevande spiritose individuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunitario:

a) bevande spiritose indicate nell'allegato III del regolamento comunitario;

b) bevande spiritose non registrate alla data di entrata in vigore del regolamento comunitario e per le quali è presentata la richiesta di registrazione per l'inclusione nell'allegato III.

Art. 2.

Norme di produzione

1. Le bevande spiritose con «indicazione geografica» devono essere prodotte secondo le norme di produzione e commercializzazione comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria di cui all'art. 1, comma 2, le Associazioni e le Organizzazioni professionali, a livello nazionale e regionale, che operano nell'ambito delle bevande spiritose, aventi tra gli scopi indicati nello statuto la valorizzazione delle bevande spiritose.

2. Nel caso in cui siano presentate, da parte di diversi soggetti legittimati, più richieste di registrazione per la stessa bevanda spiritosa con la medesima indicazione geografica, il Ministero procede, in relazione a ciascuno dei soggetti legittimati, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 4.

Richiesta di registrazione e documentazione

1. La richiesta di registrazione delle bevande spiritose indicate all'art.1, comma 2, lettera *a)*, corredata dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 5, è presentata dai soggetti legittimati al Ministero in carta legale, firmata dal legale rappresentante e inviata per conoscenza alle Regioni interessate.

2. La richiesta di registrazione delle bevande spiritose indicate all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, corredata dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 5, è presentata dai soggetti legittimati al Ministero per il tramite della Regione, in carta legale, firmata dal legale rappresentante.

Tale richiesta è completata dalla seguente documentazione:

a) parere favorevole alla registrazione rilasciato dalle Regione/i o Provincia autonoma nel cui territorio ricade l'indicazione geografica della bevanda spiritosa;

b) relazione tecnica dalla quale si evince che la bevanda spiritosa con indicazione geografica è originaria del territorio italiano o di una Regione o località italiana, per la quale una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica tecnica è attribuibile alla sua origine geografica;

c) relazione storica corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, dai quali risulti l'uso tradizionale dell'indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa in causa;

d) relazione socio-economica dalla quale risultino i quantitativi attualmente prodotti e commercializzati ed i mercati di commercializzazione;

e) atto costitutivo e statuto dell'Associazione e dell'Organizzazione professionale richiedente;

f) elenco delle ditte che producono l'indicazione geografica.

Art. 5.

Scheda tecnica

1. La scheda tecnica, riportata nell' allegato 1 al presente decreto, contiene i seguenti elementi previsti all'art. 17, paragrafo 4, del regolamento comunitario:

a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa, compresa l'indicazione geografica;

b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;

c) la definizione della zona geografica interessata;

d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;

e) gli elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;

f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;

g) il nome e l'indirizzo del richiedente;

h) eventuali aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica ed alle norme nazionali vigenti.

2. Le schede tecniche della indicazioni geografiche «Grappa» e «Brandy italiano», che saranno pubblicate con successivi decreti, non ricadono nella procedura prevista dal presente decreto e sono inviate alla Commissione per la registrazione.

3. Con successivo decreto saranno definiti i piani di controllo relativi alla «Grappa» ed al «Brandy italiano».

Art. 6.

Istruttoria, procedura di opposizione, cancellazione

1. Il Ministero, verifica che la richiesta presentata sia completa e conforme al presente decreto ed alla normativa comunitaria e richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nel caso in cui sia necessario, un'integrazione della documentazione.

2. Il Ministero, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la richiesta stessa e la relativa scheda tecnica.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma 2, possono essere avanzate opposizioni motivate alla registrazione da parte di soggetti contro interessati.

4. In assenza di opposizioni, entro il termine indicato al comma 3, il Ministero pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto contenente la scheda tecnica per la registrazione comunitaria e, entro trenta giorni da tale pubblicazione, invia la domanda di registrazione comunitaria alla Commissione europea.

5. L'opposizione di cui al precedente comma 3 deve essere motivata in relazione ai seguenti aspetti:

a) composizione dei prodotti e tecniche produttive;

b) nome geografico;

c) esistenza di marchi omonimi;

d) tradizionalità della produzione.

6. L'opposizione motivata è presentata al Ministero che, dopo l'audizione delle parti interessate, sottopone la documentazione completa al Comitato di conciliazione di cui al successivo art. 8, che esprime un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Il Comitato di conciliazione può richiedere ulteriori informazioni ai soggetti interessati, ed alla Regione.

7. Il Ministero, al termine della procedura di opposizione, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il parere del Comitato.

8. Nel caso di opposizione ritenuta infondata dal Comitato di conciliazione di cui al precedente comma 5, il Ministero pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto di riconoscimento dell'indicazione geografica ed invia, entro trenta giorni da tale pubblicazione, la domanda di registrazione con la relativa scheda tecnica alla Commissione europea.

9. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della decisione della Commissione sulla indicazione geografica in causa, il Ministero provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione con gli elementi della scheda tecnica, così come approvato dalla Commissione U.E.

10. Per le bevande spiritose di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, la richiesta con la relativa scheda tecnica deve essere presentata al Ministero entro il 20 febbraio del 2013.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni sulla produzione delle bevande spiritose con indicazione geografica sono svolti da Autorità pubbliche designate e da Organismi di controllo, a tal fine autorizzati dall'ICQRF, che operano conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali.

2. L'ICQRF predispone un apposito elenco degli Organismi autorizzati al controllo della produzione e commercializzazione delle bevande spiritose con indicazione geografica.

3. Gli Organismi di controllo che intendono essere inseriti nell'elenco di cui al comma 2 presentano domanda di riconoscimento al Capo dell'ICQRF, per l'iscrizione nell'elenco medesimo dopo verifica della conformità alla norma EN 45011 e, a decorrere dal 1° maggio 2010, dell'accreditamento in conformità della stessa, nonché della disponibilità di personale qualificato sulle produzioni specifiche e di mezzi idonei allo svolgimento dell'attività di controllo richiesta.

4. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 3 del presente decreto devono individuare, per il controllo delle relative produzioni, una Autorità pubblica o un Organismo di controllo autorizzato riferendosi all'elenco previsto al comma 2.

5. L'Organismo di controllo, o se del caso l'Autorità pubblica designata, presenta all'ICQRF uno specifico piano dei controlli realizzato sulla base della scheda tecnica della indicazione geografica. L'ICQRF procederà alla valutazione del piano dei controlli presentato ed alla autorizzazione dell'Organismo con apposito Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Le Strutture di controllo di cui al punto 1, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, verificano in particolare che:

a) le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime risultino dai documenti di accompagnamento delle stesse materie prime;

b) la produzione, secondo le risultanze dei registri, è stata effettuata nell'area geografica cui fa riferimento l'indicazione geografica;

c) le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione, esclusi l'imbottigliamento e le attività strettamente connesse, salvo se diversamente previsto nella scheda tecnica;

d) le spese relative all'attività degli Organismi di certificazione sono a carico dei produttori della bevanda spiritosa.

Art. 8.

Comitato di conciliazione

1. Il Comitato di conciliazione è istituito con apposito decreto ministeriale ed è composto da 9 membri di cui tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni.

2. La Presidenza del Comitato di conciliazione è affidata ad un rappresentante del Ministero.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le norme di cui all'art. 28 del Regolamento comunitario, norme transitorie connesse all'applicazione della scheda tecnica, se necessario, sono previste nel decreto di cui all'art. 6, comma 4.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 119

ALLEGATO *I*

FAC SIMILE

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA DELLA SEGUENTE BEVANDA SPIRITOSA

1. Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica:……………

2. Descrizione della bevanda spiritosa: ……………………..

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:…………………

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene: ...……

c) zona geografica interessata:……………….

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: ……………

e) titolo alcolometrico: ………………….

f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica: ………

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: ………

h) nome e l'indirizzo del richiedente:……………….

i) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura: ………………….

10A11169

DECRETO 6 agosto 2010.

Autorizzazione alla ditta «Bonollo Energie S.p.a.» ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e, in particolare, l'art. 10 paragrafo 7;

Visto l'art. 5, paragrafo 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera *b)* del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente;

Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 2010 e successivamente integrata con la quale la Ditta Bonollo Energie SPA con sede in Anagni (Frosinone) località Paduni chiede l'autorizzazione ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la nota n. 129788 del 26 luglio 2010 con la quale la Regione Lazio ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile alla Ditta Bonollo Energie spa;

Accertato che la succitata ditta è in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

1. La Ditta Bonollo Energie spa con sede in Anagni (Frosinone) - Località Paduni, è autorizzata, ai sensi del presente decreto, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. La trasformazione in energia delle vinacce conferite avviene esclusivamente presso lo stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Località Paduni.

Art. 2.

1. La Ditta Bonollo Energie spa invia all'Agea Coordinamento e all'Agea- Organismo Pagatore:

l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;

un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;

il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. La Ditta Bonollo Energie spa rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.

4. Al termine di ciascuna campagna, la Ditta Bonollo Energie spa trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attività svolta e gli esiti della stessa.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A11168

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Xodo Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Cittaducale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 7 gennaio 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Xodo Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Cittaducale (RI), costituita in data 18 settembre 2002, con atto a rogito del Notaio Luca Cesare Imperiale di Borgorose (RI), n. REA RI-56490, Codice fiscale n. 00939870572, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Luca Maria Blasi nato a Roma il 18 aprile 1960, residente in Roma, via Treviso n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A10841

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Speedy Pizza Bella Napoli Società cooperativa», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 22 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Speedy Pizza Bella Napoli Società Cooperativa» con sede in Rieti, costituita in data 24 febbraio 2003, con atto a rogito del Notaio Luca Cesare Imperiale di Borgorose (RI), n. REA RI-56994, Codice fiscale n. 00945630572, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Luca Maria Blasi nato a Roma il 18 aprile 1960, residente in Roma, via Treviso n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A10842

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «G.S.I. – Global-Service-Integrated Piccola società cooperativa a r.l.», in Cittaducale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 23 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «G.S.I. – Global-Service-Integrated Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Cittaducale (RI), costituita in data 21 marzo 2001, con atto a rogito del Notaio Paolo Angelini di Rieti, n. REA RI-54934, .C.F. 00920620572, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Luca Maria Blasi nato a Roma il 18 aprile 1960, residente in Roma, Via Treviso n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A10843

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «CL Ristorazione - Società cooperativa», in Martinengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 12 giugno 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «CL Ristorazione - Società Cooperativa» con sede in Martinengo (Bergamo), costituita in data 3 novembre 2005, n. REA BG-362621, .c.f. 03255290169, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dr. Giuseppe Verna nato a Roma il 13 novembre 1938, con studio in Milano, Corso Italia n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10844

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Produzione, Servizi S.c.r.l.», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 6 luglio 2009, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Produzione, Servizi S.c.r.l.» con sede in Reggio Emilia, costituita in data 5 marzo 2001, con atto a rogito del Notaio dott. Antonino Vacirca, n. REA RE-236816, .c.f. 01938270350, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civiel e il Rag. Riccardo Bassi nato a Rolo (Reggio-Emilia) il 1° febbraio 1948, con studio in Rovereto (Modena), Piazza Papa Giovanni XXIII n. 2/d, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10845

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 settembre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in rata 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuite ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 10818 del 26 agosto 2010 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Lucera, ha comunicato che nella stessa giornata del 26 agosto 2010, a causa di un guasto al server, non sono stati erogati né i servizi di pubblicità immobiliare né quelli catastali (visure, certificati, accettazione formalità, ecc.);

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 8 settembre 2010 con nota n. 1769/10 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità Immobiliare - Sezione staccata di Lucera, nella giornata del 26 agosto 2010 con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 settembre 2010

Il direttore regionale: PANETTA

10A11216

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medicair»

Estratto determinazione V&A/N n. 1700 del 2 settembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO MEDICAIR, anche nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola vr da 2 litri

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 900 litri;

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 420 litri

Titolare AIC: Medicair Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Mattei snc, 20010 - Pogliano Milanese - (MI) Italia, Codice Fiscale 05912670964

Confezione: "200 bar gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola vr da 2 litri

AIC n° 039110402 (in base 10) 159KS2 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Gas medicinale compresso

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Dante s.n.c. – 20090 – Pioltello –Limito (MI)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl – Contrada Biggemi ex S.S. 114 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas Srl – Via E. Fermi, 4 – 72100 – Brindisi

Linde Gas Italia Srl – Via Turati, 18/a – 40010 – Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia Srl – Via di Servola, 1 – 34100 – Trieste

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – S.S. 525 del Brembo, 1 – 24040 – Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via T. Wassermann, 11 – Z.I. Aussa Corno – 33050-Carlino (UD)

Medicair Italia Srl – Via Mattei – Pogliano Milanese (MI)

Sol SpA – Via Firmio Leonzio, 2 – 84100 – Salerno

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA – Via Marconato s.n.c. – 20031 – Cesano Maderno (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl – Via Senatore Simonetta, 27 – 20040 – Caponago (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl – Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) – 30175 – Venezia

Nuova Oter Srl – Zona Industriale Mazzocchio – 04014 – Pontinia (LT)

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Medicair Italia Srl – Via Mattei – Pogliano Milanese (MI)

Medicair Italia S.r.l. – Via De Blasio, 5 – 74100 Bari

Medicair Italia S.r.l. – Via della Magliana 1098/1102 – 00100 Roma

Medicair Italia S.r.l. – Via Spagna, 10 – 35010 Vigonza (PD)

Medicair Italia S.r.l. – Via delle Fabbriche, 14 C – Genova

Medicair Italia S.r.l. – Contrada Torre Allegra – Catania

Medicair Italia S.r.l. – S.S. 113 km 281,200 – C. da Foresta – Carini (PA)

Medicair Italia S.r.l. – Via Marago, 62 (Loc. Coriano) – Rimini

Medicair Italia S.r.l. – via Berghini, 36 – Sarzana (SP)

Medicair Italia S.r.l. – Località Campo – Settingiano (CZ)

Medicair Italia S.r.l. – Zona Industriale – Soleto (LE)

Medicair Italia S.r.l. – Via Trentola, 8 – Somma Vesuviana – Napoli

Medicair Italia S.r.l. – Via Appia contrada Ingegno Z.I. – Taranto

Medicair Italia S.r.l. – Greppe Pantano – Termoli (CB)

Medicair Italia S.r.l. – Via S. Rocco – Ventimiglia (IM)

Medicair Italia S.r.l. – Contrada Canne Masche –Termini Imerese (PA)

Medicair Italia S.r.l. – Via Avigliana ang. Via Coazze – Rivalta di Torino (TO)

Messer Medical – SS Sannitica 87 km 13700 - Caivano (NA)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 900 litri

AIC n° 039110414 (in base 10) 159KSG (in base 32)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 420 litri

AIC n° 039110426 (in base 10) 159KSU (in base 32)

Forma Farmaceutica: Gas medicinale criogenico

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento

Principio Attivo: Ossigeno

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Dante s.n.c. – 20090 – Pioltello –Limito (MI)

Air Liquide Impianti Gassificazione Srl – Contrada Biggemi ex S.S. 114 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas srl – Via E. Fermi, 4 – 72100 – Brindisi

Linde Gas Italia Srl – Via Turati, 18/a – 40010 – Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia Srl – Via di Servola, 1 – 34100 – Trieste

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – S.S. 525 del Brembo, 1 – 24040 – Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via T. Wassermann, 11 – Z.I. Aussa Corno – 33050 - Carlino (UD)

Medicair Italia Srl – Via Mattei – Pogliano Milanese (MI)

Sol SpA – Via Firmio Leonzio, 2 – 84100 – Salerno

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA – Via Marconato S.n.c. – 20031 – Cesano Maderno (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl – Via Senatore Simonetta, 27 – 20040 – Caponago (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl – Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) – 30175 – Venezia

Nuova Oter srl – Zona Industriale Mazzocchio – 04014 – Pontinia (LT)

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Medicair Italia srl – Via Mattei – Pogliano Milanese (MI)

Augimeri Gesualda – Porto di Gioia Tauro – II Zona Industriale 89026 – San Ferdinando (RC)

Messer Medical S.r.l – S.S. Sannitica, 87 – km13.700 – 80023 Caivano (NA)

Medicair Italia S.r.l. – Via De Blasio, 5 – 74100 Bari (BA)

Medicair Italia S.r.l. – Via Avigliana, ang. Via Coazze –10040 Rivalta di Torino (TO)

Medicair Italia S.r.l. – Via della Magliana, 1098/1102 – 00100 Roma (RM)

Medicair Italia S.r.l. – Via Spagna, 10 – 35010 Vigonza (PD)

Medicair Italia S.r.l. – Via Privata Provinciale – Civate (LC)

Medicair Italia S.r.l. – Via delle Fabbriche, 14 C – Genova

Medicair Italia S.r.l. – Contrada Torre Allegra – Catania

Medicair Italia S.r.l. – S.S. 113 km 281,200 – C. da Foresta – Carini (PA)

Medicair Italia S.r.l. – Via Provinciale per Golese, 15 (Loc. Vicomero di Torrile) – Torrile (PR)

Medicair Italia S.r.l. – Via San Bortolo, 17 – Pove del Grappa (VI)

Medicair Italia S.r.l. – Via Marago, 62 (Loc. Coriano) – Rimini

Medicair Italia S.r.l. – via Berghini, 36 – Sarzana (SP)

Medicair Italia S.r.l. – Località Campo – Settingiano (CZ)

Medicair Italia S.r.l. – Zona Industriale – Soleto (LE)

Medicair Italia S.r.l. – Via Trentola, 8 – Somma Vesuviana – Napoli

Medicair Italia S.r.l. – Via Appia contrada Ingegno Z.I. – Taranto

Medicair Italia S.r.l. – Greppe Pantano – Termoli (CB)

Medicair Italia S.r.l. – Via S. Rocco – Ventimiglia (IM)

Medicair Italia S.r.l. – Via Mantovana, 187 – Verona

Medicair Italia S.r.l. – Contrada Canne Masche –Termini Imerese (PA)

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica.

Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 039110402 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola vr da 2 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n° 039110414 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 900 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n° 039110426 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 420 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Classe di rimborsabilità: C

Prezzo ex factory

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory (IVA esclusa) è determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura proporzionale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11085

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alateris»

Estratto determinazione V&A PC n. 104 del 13 agosto 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società NAVAMEDIC ASA, con sede in Vollsveien 13C, Lysaker, P.P Box 438 - Norvegia.

Specialità Medicinale: ALATERIS.

Confezione AIC:

038121012 - "625 MG compresse" 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038121024 - "625 MG compresse" 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038121036 - "625 MG compresse" 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038121048 - "625 MG compresse" 60 compresse in contenitore hdpe

038121051 - "625 MG compresse" 180 compresse in contenitore HDPE

038121063 - "625 MG compresse" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

È ora trasferita alla società: Laboratoires Expanscience SA, con sede in 10 Avenue De L'Arche, Courbevoie Cedex-Francia.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11086

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Auradol»

Estratto determinazione V&A PC n. 106 del 13 agosto 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società MenarinI International Operations Luxembourg S.A., con sede in 1, Avenue De La Gare, Luxembourg, Lussemburgo, rappresentata dalla società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.P.A., con sede in via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo - Milano, con codice fiscale 00714810157.

Specialità Medicinale: AURADOL

Confezioni:

035673019 - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE DA 2,5 MG;

035673021 - 2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL DA 2,5 MG;

035673033 - 6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL DA 2,5 MG,

E' ora trasferita alla società: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.P.A., con sede in Via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo - Milano, con codice fiscale 00714810157.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11087

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mydriasert»

Estratto determinazione V&A PC n. 105 del 13 agosto 2010

Specialità medicinale: MYDRIASERT.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Carl Zeiss Meditec SAS, con sede in avenue Paul Langevin - BP 5 - 17053 La Rochelle Cedex, 9 - France, Perigny - La Rochelle-Francia.

Confezioni A.I.C.:

037716014 - «0.28 MG/5.4 mg inserto oftalmico»1 inserto in bustina carta/PE/AL/PE e 1 pinzetta usa e getta in bustina carta/PE/AL/PE;

037716026 - «0.28 mg/5.4 mg inserto oftalmico» 10 inserti in bustina carta/PE/AL/PE e 10 pinzette usa e getta in bustina carta/PE/AL/PE;

037716038 - «0.28 mg/5.4 mg inserto oftalmico» 20 inserti in bustina carta/PE/AL/PE e 20 pinzette usa e getta in bustina carta/PE/AL/PE;

037716040 - «0.28 mg/5.4 mg inserto oftalmico» 50 inserti in bustina carta/PE/AL/PE e 50 pinzette usa e getta in bustina carta/PE/AL/PE;

037716053 - «0.28 mg/5.4 mg inserto oftalmico» 100 inserti in bustina carta/PE/AL/PE e 100 pinzette usa e getta in bustina carta/PE/AL/PE,

è ora trasferita alla società:

Laboratoires Thea, con sede in rue Louis Bleriot,12-BP73 St. Jean, Clermont-Ferrand-Cedex 2, Francia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Propafenone»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1684 del 6 agosto 2010

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH con sede legale e domicilio in Graf-Arco strasse 3, D-89079 - ULM (Germania).

Medicinale: PROPAFENONE.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta - Cambio del nome del medicinale.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034123012 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

È inoltre autorizzato il cambio del nome del medicinale da: Propafenone a Propafenone Ratiopharm.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Setorilin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1685 del 6 agosto 2010

Titolare AIC: La Farmochimica Italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03703290969) con sede legale e domicilio fiscale in via Vanvitelli, 3, 20129 - Milano - Italia.

Medicinale: SETORILIN.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 037669013 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 037669025 - «20 mg compresse rivestite con film » 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 037669037 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 037669049 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 037669052 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11090

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Variazione delle modalità di accesso al servizio SIMOG ai fini del rilascio del codice CIG

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del 15 febbraio 2010 recante ad oggetto «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010».

Viste le istruzioni operative del Servizio riscossione contributi in vigore dal 1° maggio 2010

Considerato il livello di consolidamento raggiunto nelle pratiche connesse al rilascio on line del codice CIG;

Considerato inoltre il percorso evolutivo subito dal Sistema informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG);

Considerata infine la necessità di attribuire un maggior grado di attendibilità e sicurezza alle transazioni eseguite sul sistema SIMOG;

Comunica

che a decorrere dalla data del 15 ottobre 2010 le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a mezzo del SIMOG saranno consentite esclusivamente al Responsabile del procedimento (art. 10 commi 1 e 9 decreto legislativo n. 163/2006) indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare.

Pertanto, a decorrere dalla data del 15 ottobre 2010:

1. verrà disattivato il profilo di utenza denominato Responsabile SIMOG per la Stazione appaltante (RSSA);

2. la modifica e il perfezionamento dei CIG già rilasciati, alla data del 15 ottobre, ad utenti con profilo di RSSA, potranno essere eseguiti dagli utenti iscritti ed autorizzati - secondo il pre-esistente processo di autorizzazione - con profilo di Responsabile del procedimento per la medesima stazione appaltante e per il medesimo centro di costo per i quali è stata effettuata la richiesta del CIG.

Restano invariate le modalità operative per la richiesta ed il rilascio del codice CIG.

10A11170

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 7 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2744
Yen	106,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,726
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83160
Fiorino ungherese	286,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9371
Nuovo leu romeno	4,2919
Corona svedese	9,3185
Franco svizzero	1,2903
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8910
Kuna croata	7,2820
Rublo russo	39,2537
Lira turca	1,9267
Dollaro australiano	1,3982
Real brasiliano	2,2011
Dollaro canadese	1,3286
Yuan cinese	8,6550
Dollaro di Hong Kong	9,8992
Rupia indonesiana	11493,73
Rupia indiana	59,6680
Won sudcoreano	1500,26
Peso messicano	16,6156
Ringgit malese	3,9850
Dollaro neozelandese	1,7663
Peso filippino	56,789
Dollaro di Singapore	1,7179
Baht tailandese	39,740
Rand sudafricano	9,2722

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11178

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2697
Yen	106,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,718
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82205
Fiorino ungherese	288,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9518
Nuovo leu romeno	4,2875
Corona svedese	9,2710
Franco svizzero	1,2837
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8810
Kuna croata	7,2825
Rublo russo	39,2301
Lira turca	1,9286
Dollaro australiano	1,3845
Real brasiliano	2,1939
Dollaro canadese	1,3310
Yuan cinese	8,6267
Dollaro di Hong Kong	9,8677
Rupia indonesiana	11419,08
Rupia indiana	59,2399
Won sudcoreano	1489,21
Peso messicano	16,5444
Ringgit malese	3,9489
Dollaro neozelandese	1,7626
Peso filippino	56,299
Dollaro di Singapore	1,7075
Baht tailandese	39,405
Rand sudafricano	9,2255

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11179

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2715
Yen	106,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,683
Corona danese	7,4461
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82580
Fiorino ungherese	285,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	3,9380
Nuovo leu romeno	4,2820
Corona svedese	9,2488
Franco svizzero	1,2859
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8725
Kuna croata	7,2863
Rublo russo	39,2763
Lira turca	1,9230
Dollaro australiano	1,3750
Real brasiliano	2,1914
Dollaro canadese	1,3131
Yuan cinese	8,6248
Dollaro di Hong Kong	9,8789
Rupia indonesiana	11390,00
Rupia indiana	59,0894
Won sudcoreano	1484,64
Peso messicano	16,5217
Ringgit malese	3,9550
Dollaro neozelandese	1,7516
Peso filippino	56,095
Dollaro di Singapore	1,7060
Baht tailandese	39,240
Rand sudafricano	9,1964

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11180

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Φιρικι Πηλιου» (Firiki Piliou)

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 222 del 17 agosto 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου & Βορείων Σποράδων (Unione delle cooperative agricole del Pelio e delle Sporadi settentrionali) - Grecia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati «ΦΙΡΙΚΙ ΠΗΛΙΟΥ» (FIRIKI PILIOU).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione transitoria ai marchi esposti nella manifestazione fieristica 27^ BI-MU/SFORTEC

Con decreto ministeriale del 5 marzo 2010, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «27ˆ BI-MU/SFORTEC» che avrà luogo a Milano dal 5 al 9 ottobre 2010.

10A10836

Concessione della protezione transitoria ai marchi esposti nelle manifestazioni fieristiche «Libridine», «Tuttantico», «Primavera 2010», «ABCD Salone italiano dell'educazione - Orientamenti», «50° Salone nautico internazionale» e «Natalidea».

Con decreto ministeriale del 5 marzo 2010, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «Libridine», «Tuttantico», «Primavera 2010», «ABCD Salone italiano dell'educazione - Orientamenti», «50° Salone nautico internazionale» e «Natalidea» che avranno luogo a Genova rispettivamente dal 22 al 24 ottobre, dal 19 al 28 marzo, dal 17 al 19 novembre, dal 2 al 10 ottobre e dal 15 al 21 dicembre 2010.

10A10837

Concessione della protezione transitoria ai marchi esposti nelle manifestazioni fieristiche «25ˆ Abitare il tempo», «45ˆ Marmomacc», «112ˆ Fieracavalli», «20ˆ Job & Orienta» e «43ˆ Elettroexpo».

Con decreto ministeriale del 5 marzo 2010, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «25ˆ Abitare il tempo», «45ˆ Marmomacc», «112ˆ Fieracavalli», «20ˆ Job & Orienta» e «43ˆ Elettroexpo» che avranno luogo a Verona rispettivamente dal 16 al 20 settembre, dal 29 settembre al 2 ottobre, dal 4 al 7 novembre, dal 25 al 27 novembre e dal 27 al 28 novembre 2010.

10A10838

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della cooperativa «Consorzio servizi alla mobilità Trieste - Cosmocity soc. coop. a r.l.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1633 dd. 25 agosto 2010 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Consorzio servizi alla mobilità Trieste - Cosmocity soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 17 aprile 1998, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A10835

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-216) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.